

pagina 1 di 6

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE

In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5840 R.G. anno 2018 Affari Civili Contenziosi promossa da:
Condominio Via M****A 7 - rappresentato e difeso dallavv. P****A F****O;

CONTRO

P****K D****e rappresentato e difeso dallavv. E****o V****s;

OGGETTO: Prestazione dopera professionale;

Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL R****G DELLA S****o

Ling. P****K D****e, con ricorso monitorio del 25 -05 -2018, affermava che il Condominio di Via M****A n° 7, in Taranto, nella riunione assembleare dell11/3/2013, deliberava di eseguire lavori di straordinaria manutenzione sul fabbricato, descritti in un capitolato speciale di appalto e nella relazione

tecnica redatta a sua cura; veniva scelta per la loro esecuzione limpresa D****A P****S di Bian chi D****r e gli veniva conferito lincarico di direttore dei lavori pattuendosi un compenso pari al 3,9% dellimporto dei lavori, al netto dellIva.

In data 27/2/2015 lamministratore pro tempore del suddetto condominio stipulava con limpresa aggiudicata ria il contratto di appalto per il costo complessivo di 87.852,00, oltre IVA.

Sentenza n. 1510/2022 pubbl. il 07/06/2022

RG n. 5840/2018

Repert. n. 2149/2022 del 07/06/2022

pagina 2 di 6

Il ricorrente aggiungeva che lo stesso amministratore, con scrittura privata del 2/4/2015, gli affidava l'ulteriore compito di coordinatore della sicurezza dei lavori, incarico per il quale veniva convenuto espressamente un compenso pari al 3,9% del costo dei lavori, risultante dall'allegata offerta.

I lavori terminavano il 5/10/2015, come poteva desumersi dal certificato di ultimazione dei lavori. Da qui la V****ssa creditoria, per entrambi gli incarichi professionali, pari ad 7.323,91, al netto della ritenuta d'acconto, il tutto per come risultante dal seguente conteggio:

compenso netto (87.852,00 x 3,9% = 3.426,23 x 2) 6.852,46; CAP (4% su 6.852,46) 274, 10; IVA (22% su 7.126,56) 1.567,84; Totale lordo 8.694,40 - ritenuta d'acconto (20% su 6.852,46) 1.370,49 - Totale netto 7.323,91

Sebbene fosse stato sollecitato più volte il pagamento, anche con A.R. del 16/1/2017 e del 7/10/2017, il

condomini o non se ne dava per inteso.

Da qui la richiesta di sua ingiunzione.

somma di . 7.323,91 oltre interessi legali nonché . 690,00 per compensi e spese, oltre accessori di legge;

I MOTIVI DI OPPOSIZIONE

Il condominio proponendo opposizione al predetto decreto ingiuntivo contestava in primo luogo di aver

mai conferito al ricorrente l'incarico di coordinatore della sicurezza.

Né lo impegnerebbe la evocata scrittura privata di conferimento di siffatto incarico professionale, posto

che la sottoscriveva l'amministratore sua sponte , senza una preventiva o successiva delibera condominiale di approvazione.

Quest'ultimo anzi si limitava a sottoporre alla approvazione della assemblea condominiale l'allegato piano di riparto per un complessivo compenso di 4.281,00, comprensivi di oneri di legge.

Peraltro, aggiungeva, alcune lavorazioni inizialmente previste non vennero eseguite dall'impresa appaltatrice, mentre si conveniva alla esecuzione di opere aggiuntive per il ripristino dei soffitti dell'appartamento all'ultimo piano di proprietà dei coniugi xxxxx/xxxx.

E lo stesso ing. D****e, con mail del 06.11.15 (all. 3), seppur inviata da un suo collaboratore, dava atto di

questa circostanza, determinando l'importo dovuto, escluse dal computo le opere non eseguite, in 4.601,14, oltre inarcassa al 4% ed IVA al 22%, così per complessivi . 5.837,93.

Da qui, in via preliminare, la S****o di chiamata in causa del sig. xxxxxxxxxxxx.

pagina 3 di 6

Il condominio sollevava poi una eccezione di inadempimento, per non aver il professionista ricorrente vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori appaltati; infatti, erano emersi vistosi difetti tanto che con delibera del 29.3.16 lo stesso ing. D****e veniva sollecitato dai condomini a muovere alla appaltatrice le contestazioni del caso.

Difetti che non a caso trovavano pure riscontro in un procedimento di accertamento tecnico preventivo,

piano dello stabile, proprio con riguardo ai vizi riconducibili alla non corretta esecuzione delle opere

appaltate alla MB P****S di Bianchi D****r, come da relazione peritale del nominato CTU.
Oltre alla accen nata istanza preliminare di chiamata in causa dell'amministratore, perché, in caso di accoglimento della S****o relativa all'incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere, ne

rispondesse in proprio, l'opponente concludeva per il rigetto della domanda e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

LA DIFESA OPPOSTA

La opposta costituendosi, con riferimento alla questione dell'incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere, ricordava che successivamente alla delibera con la quale gli veniva conferito l'incarico di direttore dei lavori, in questa veste accertava che l'impresa prescelta, pur avendo presentato la relativa offerta nel suo preventivo di spesa, non risultava abilitata allo smaltimento delle due colonne fumarie in

amianto, pre visto dall'art. 5 del Capitolato dei Lavori approvato dall'assemblea; sicché quest'opera veniva svolta da altra impresa.

La contemporanea presenza di due imprese sul luogo di lavoro rendeva necessaria la nomina del coordinatore della sicurezza ed il relativo incarico, precisava l'opposto, gli veniva affidato dall'amministratore pro tempore del condominio, sig. xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Non solo, precisava l'opposto, ma svolgeva regolarmente l'attività professionale ed affiggeva nell'androne del fabbricato, e più precisamente sulla porta di accesso al cortile interno, per tutta la durata dei lavori, la notifica preliminare prevista dall'art. 99 del D. Lgs. 81/08.

Ragione per cui doveva essere escluso che i condomini non fossero a conoscenza della sua nomina a coordinatore della sicurezza.

Per quanto riguardava le lavorazioni escluse dall'appalto, l'opposto distingueva quelle già eseguite con urgenza che avevano un costo di 3.995,25, oltre Iva, e che erano indicate nel contratto di appalto del 27/2/2015, da quelle che venivano escluse in corso di opera, delle quali si dà atto nella mail del 6/11/2015.

pagina 4 di 6

L'importo di 1.649,26, indicato in quest'ultima comunicazione, opinava l'opposto, non si riferiva quindi alla riduzione del compenso che gli spettava, bensì al costo dei lavori, come poteva desumersi comparando i prezzi contenuti nel preventivo di spesa presentato dall'impresa appaltatrice sulla base del Capitolato dei Lavori.

Questi ultimi lavori venivano esclusi perché, riguardando la porzione di fabbricato insistente su Via Puglie (v. art. 15 del Capitolato), richiedevano necessariamente l'installazione di una piattaforma elevatrice, non prevista nei lavori che erano in corso. L'esecuzione di questi ultimi venne, pertanto, rinviata, come risulta dal fatto che essi furono oggetto della successiva assemblea del 29/3/2016 (v. doc. 7 del fascicolo dell'opponente).

Contestava, infine, di aver ommesso di vigilare sull'operato della impresa appaltatrice, dal momento che le problematiche lamentate dalla condomina Scolozzi Savina nell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n° 4755/16, concernevano proprio la porzione del fabbricato insistente su Via Puglie, che non

avevano formato oggetto dell'incarico di direttore dei lavori deliberato dall'assemblea condominiale.

IL PROCESSO

Riuscì vano un tentativo di conciliazione, non ammessa la chiamata in causa del terzo, istruttoria incentrata anche sulla prova testimoniale articolata dalle parti.

All'udienza del 16-02-2022 la causa veniva riservata per la decisione, previ a concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.

LA DOVEROSITÀ DELL' INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

Non considera la difesa opponente che l'incarico di coordinatore per la sicurezza del cantiere diveniva

doveroso, una volta ammessa nel cantiere altra ditta.

Non occorre quindi una delibera condominiale.

Sul punto utile il richiamo di una massima della Cassazione penale che afferma la responsabilità del condominio committente e i lavori qualora si dovesse verificare un incidente nel cantiere foriero di responsabilità penale (Cassazione penale sez. IV - 11/12/2018, n. 4644): In tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all' art. 90, d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 , è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del committente per omicidio colposo di un dipendente di una ditta subappaltatrice e di un lavoratore autonomo, caduti dal piano di copertura di un capannone di proprietà del committente, essendo la possibilità di subappalto prevista in contratto.

pagina 5 di 6

Se l'incarico conferito dall'amministratore appariva doveroso, non così però la pattuizione del compenso, che invece avrebbe dovuto essere concordato con il condominio previa indizione di apposita assemblea.

IL COMPENSO PER L'OPERA DI DIRETTORE DEI LAVORI

L'eccezione di inadempimento non ha trovato riscontro probatorio.

Non è emersa infatti la prova che i vizi riscontrati fossero dovuti alla mancata vigilanza imputabile al direttore dei lavori.

Senza contare che i danni lamentati dalla condomina citata non emergono che siano eziologicamente legati alle opere oggetto dell'appalto e quindi del contratto d'opera professionale qui in esame.

IL QUANTUM DOVUTO

Come osserva la difesa opponente, nella mail del 06-11-2015 veniva indicato l'importo complessivo

dovuto sia per l'incarico di direttore dei lavori sia per l'incarico di coordinatore per la sicurezza: ammonta ad 4.601,14, oltre oneri di legge.

Come dire che risultava calcolato, in tempi non sospetti, anche quanto dovuto per questo secondo incarico professionale.

La tesi opposta secondo la quale ci sarebbe stato un errore del collaboratore di studio per aver confuso i

lavori da detrarre con l'importo dei compensi, non convince, posto che, parafrasando la difesa opponente, è di palmare evidenza che le decurtazioni non si riferiscono a lavori della facciata né al lastrico solare; sono espressamente indicate le voci di appalto escluse, ovvero coprimuro, frontalini, succioli e travi a sbalzo.

Pertanto, la somma dovuta risulta pari ad 4.601,14 oltre Inarcassa al 4%, ossia 184,04, e Iva al 22%, ossia 1.052,74 = 5.837,93; meno la ritenuta di acconto di euro 920,23; totale al netto di quest'ultima = 4.917,7.

Le spese seguono giocoforza la soccombenza prevalente del condominio e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.

P.T.M.

Condominio di Via M****A n° 7, in Taranto, nei confronti dell'ingegnere P****K D****e, così provvede:

Accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

pagina 6 di 6

Accoglie in parte la S****o monitoria e condanna il predetto condominio, in persona della mministratore pro tempore, al pagamento, in favore dell'ing. P****K D****e, della somma di euro

4.917,7, al netto della ritenuta di acconto, oltre interessi legali dal 13 -06 -2018;

Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sopportate dall'opposto, che si liquidano, in favore del suo difensore anticipante, in euro 2.800,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

TARANTO, 6 -06 -2022

Il Giudice Dott. Claudio Casarano